

Progetto di regolamento di esenzione Aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale, zone rurali (ABER)

7 novembre 2022

Sintesi delle principali tappe del processo di revisione delle norme aiuti di Stato

- Studio esterno della Commissione europea (novembre 2018)
- Prima consultazione pubblica della Commissione europea (2019) / Analisi delle risposte (*Factual Summary report*)
- *Staff working document* della Commissione europea – Valutazione degli strumenti UE aiuti di Stato (maggio 2021)
- Seconda consultazione pubblica della Commissione europea sui progetti di atti della Commissione europea (2022) e due comitati consultivi (marzo e settembre 2022)
- **Definizione dei testi definitivi di ABER e Orientamenti in corso**
- Pubblicazione testi in GUUE entro la fine del 2022

Seconda consultazione pubblica e comitati consultivi (2022)

- **Avvio seconda consultazione pubblica sui progetti di atti, ABER e GL** (gennaio-marzo 2022)
- **Nota di accompagnamento** ai progetti di ABER e GL
- Confronto tra la Commissione europea e le autorità degli Stati membri sui testi proposti
- **primo comitato consultivo aiuti di Stato**, marzo 2022
- **secondo comitato consultivo aiuti di Stato**, settembre 2022 (dopo l'esame dei contributi alla consultazione ricevuti dagli Stati membri e previo invio alle autorità nazionali di una seconda versione dei testi di ABER e GL)

Prossimi passi

- **Definizione della versione definitiva di ABER e GL in corso**
- Prossima adozione delle nuove norme sugli aiuti di Stato nei settori agricolo/forestale/aree rurali da parte del Collegio dei Commissari
- **Prevista pubblicazione sulla GUUE del nuovo ABER e dei nuovi Orientamenti entro la fine del 2022**
- Entrata in vigore al 1° gennaio 2023

Seconda consultazione pubblica sui progetti di atti ABER e GL – Aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale, zone rurali (gennaio-marzo 2022)

7 novembre 2022

Seconda consultazione pubblica / Progetti di atti aiuti di Stato (1)

- Consultazione pubblica della Commissione europea sulla revisione delle regole in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e nelle aree rurali, gennaio-marzo 2022
- Progetti di atti della Commissione europea
 - Progetto di regolamento della Commissione che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione (**ABER**)
 - Comunicazione della Commissione "Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali" (**GL**)

Seconda consultazione pubblica / Progetti di atti aiuti di Stato (2)

- Obiettivi della consultazione pubblica della Commissione europea sui progetti di atti
- La revisione proposta mira ad allineare le norme in vigore alle attuali priorità strategiche dell'UE, in particolare alla PAC ed al *Green Deal* europeo
- Gli Stati membri e gli altri portatori di interessi hanno avuto tempo fino al 13 marzo 2022 per rispondere alla consultazione pubblica

Seconda consultazione pubblica / Progetti di atti aiuti di Stato (3)

- La Commissione ha effettuato una valutazione delle norme in vigore applicabili ai settori agricolo e forestale
- I contributi raccolti (prima consultazione) sono stati integrati nelle proposte oggetto della consultazione
- Su tale base, la Commissione ritiene che le norme esaminate funzionino bene e siano nel complesso adatte allo scopo (rispondono ampiamente alle esigenze dei settori interessati e contribuiscono al conseguimento degli obiettivi politici più ampi dell'UE, quali la protezione dell'ambiente, della salute delle piante e degli animali e, più in generale, della salute pubblica)

Seconda consultazione pubblica / Progetti di atti aiuti di Stato (4)

- Al tempo stesso, la valutazione ha rivelato che le norme in vigore necessitano di alcune modifiche mirate:
 - chiarimenti su alcuni concetti
 - ulteriori interventi di razionalizzazione e semplificazione
 - adeguamenti per integrare gli sviluppi tecnologici e di mercato e le attuali priorità strategiche dell'UE, tra cui, in particolare, quelle previste dal *Green Deal* europeo, dalla strategia «Farm to Fork» e dalla strategia sulla biodiversità
- Inoltre, le norme devono essere adattate per consentire agli Stati membri di attuare rapidamente la riforma della PAC

Progetto di nuovo ABER

Progetto di **regolamento di esenzione per categoria nei settori agricolo/forestale/zone rurali** (nuovo regolamento)

- Allineamento delle intensità di aiuto previste dall'ABER con le intensità di aiuto di cui ai PSN nell'ambito della PAC riformata
- Inserimento di **nuove misure di aiuto** che beneficiano dell'esenzione per categoria, ad esempio gli aiuti destinati a ovviare ai danni causati da specie animali protette e gli aiuti destinati a compensare i costi aggiuntivi sostenuti per i terreni agricoli situati nelle zone Natura 2000 (v. avanti per le altre misure di aiuto nuove)

Nota di accompagnamento ai progetti di ABER e GL

7 novembre 2022

Nota di accompagnamento ai progetti di atti (ABER e Orientamenti) (1)

La revisione intende **conseguire i seguenti obiettivi principali**, sulla base dei criteri di pertinenza, efficacia, efficienza, coerenza e valore aggiunto dell'UE:

- prevedibilità, certezza del diritto e coerenza nel controllo degli aiuti di Stato
- coerenza con gli obiettivi del *Green Deal* europeo e della nuova PAC
- semplificazione, procedure più efficienti e riduzione dei costi amministrativi

Nota di accompagnamento ai progetti di atti (ABER e Orientamenti) (2)

Le modifiche proposte riguardano i seguenti aspetti:

- principi di valutazione comuni
- coerenza con il futuro regolamento sui piani strategici della PAC
- abrogazione di norme obsolete o parzialmente obsolete
- modifiche volte a contribuire agli obiettivi del *Green Deal* europeo
- **ampliamento dell'ambito di applicazione dell'ABER (nuove misure di aiuto in esenzione)**
- eliminazione dall'ambito di applicazione degli Orientamenti di alcune misure di aiuto già disciplinate da altre norme in materia di aiuti di Stato, quali gli Orientamenti sugli aiuti di Stato a finalità regionale ed il regolamento generale di esenzione per categoria
- modifica di alcune condizioni generali che si applicano in tutte le basi giuridiche in materia di aiuti di Stato anche ad altri settori dell'economia
- modifiche relative a misure specifiche di aiuto (settori agricolo e forestale)

Nota di accompagnamento ai progetti di atti (ABER e Orientamenti) (3)

Principi di valutazione comuni

- Questa modifica riguarda entrambi gli strumenti giuridici
- I principi di valutazione comuni, introdotti attraverso l'iniziativa sulla modernizzazione degli aiuti di Stato del 2014, devono essere rivisti alla luce della sentenza nella causa T-356/15 (Austria/Commissione), in cui la Corte ha fornito un'interpretazione dell'art. 107, par. 3, lett. c), del TFUE, ripresa dalle modifiche proposte
- La revisione dei principi di valutazione comuni è soggetta ad un approccio globale, comune a tutti gli strumenti di aiuto di Stato recentemente rivisti
- Le modifiche proposte sono coerenti con questi altri strumenti di aiuto di Stato, pur mantenendo alcune distinzioni, che tengono conto delle specificità dei settori agricolo e forestale

Nota di accompagnamento ai progetti di atti (ABER e Orientamenti) (4)

Coerenza con le nuove regole PAC

- Questa modifica riguarda entrambi gli strumenti giuridici
- Mentre il sostegno tramite il FEASR al settore agricolo è esente dall'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato (art. 145, par. 2, del Reg. (UE) 2021/2115), **il sostegno nell'ambito del FEASR alle attività forestali e non agricole nelle zone rurali è soggetto al controllo degli aiuti di Stato** (v. «casetta»)
- Per agevolare le procedure relative agli aiuti di Stato per il sostegno allo sviluppo rurale, ABER e Orientamenti del 2014 “rispecchiano” le norme sullo sviluppo rurale
- L'approccio basato sulla sussidiarietà previsto per la politica di sviluppo rurale nell'ambito della nuova PAC rappresenta una “sfida tecnica” per l'elaborazione delle nuove norme sugli aiuti di Stato
- Gli Stati membri dovranno “costruire” gli interventi di sviluppo rurale in base alle loro esigenze specifiche, pur rimanendo in linea con gli obiettivi del *Green Deal* ed il quadro giuridico della nuova PAC
- **L'assenza di criteri di ammissibilità precisi per il sostegno allo sviluppo rurale a livello dell'UE** significa che anche la concezione delle norme sugli aiuti di Stato in agricoltura deve cambiare

Nota di accompagnamento ai progetti di atti (ABER e Orientamenti) (5)

Coerenza con le nuove regole PAC

- L'approccio basato sulla sussidiarietà non consente di prevedere, nelle norme sugli aiuti di Stato, l'intera gamma di possibilità e modalità che gli Stati membri possono ritenere necessario includere nei loro piani strategici della PAC
- Le norme riviste in materia di aiuti di Stato propongono pertanto una **“clausola generale di presunzione di compatibilità” per gli interventi di sviluppo rurale inclusi nei PSN**, i quali devono rispettare le regole sugli aiuti di Stato
- Tale presunzione di compatibilità è subordinata alla condizione che siano rispettati alcuni principi generali degli aiuti di Stato: non può essere concesso alcun finanziamento per il capitale circolante, tranne quando l'aiuto è fornito sotto forma di strumenti finanziari; il sostegno pubblico non può costituire un aiuto al funzionamento e non può essere concesso alle imprese in difficoltà
- Questa “clausola di compatibilità” garantirà il **rispetto delle necessarie procedure di controllo degli aiuti di Stato**, consentendo agli Stati membri di elaborare i loro PSN in base alle loro esigenze

Nota di accompagnamento ai progetti di atti (ABER e Orientamenti) (6)

Abrogazione di norme obsolete o parzialmente obsolete

- Questa modifica riguarda entrambi gli strumenti giuridici
- È in gran parte legata alla coerenza con le regole della nuova PAC: le attuali condizioni specifiche di compatibilità ricalcano in gran parte il Reg. (UE) n.1305/2013 sullo sviluppo rurale
- Le norme in materia di aiuti di Stato devono adattarsi alle regole della nuova PAC
- Inoltre, nel corso del tempo, alcune condizioni sono diventate obsolete o parzialmente obsolete
- I testi rivisti includono aggiornamenti in questo senso

Nota di accompagnamento ai progetti di atti (ABER e Orientamenti) (7)

Modifiche volte a contribuire agli obiettivi del *Green Deal* europeo

- Tali modifiche riguardano entrambi gli strumenti giuridici
- L'attuale disciplina sugli aiuti di Stato ha già il potenziale per contribuire alla transizione verso un'agricoltura sostenibile e rispettosa della biodiversità
- Pertanto, **non è stata necessaria una profonda revisione delle norme esistenti**
- La revisione mira a stabilire **norme ancora più ambiziose**, in grado di creare un quadro normativo sugli aiuti di Stato che contribuirà adeguatamente al **conseguimento degli obiettivi del *Green Deal* europeo** ("Farm to Fork", "Biodiversity Strategy 2030", "Forest Strategy 2030") **e della Legge europea sul clima**
- Inoltre, la valutazione ha dimostrato che alcune misure aventi il potenziale di contribuire agli obiettivi del *Green Deal*, sono state scarsamente implementate per ottenere un impatto significativo
- Si propone pertanto di adeguare alcune delle misure esistenti al fine di migliorare gli incentivi per gli agricoltori ed i silvicoltori ad impegnarsi in azioni che contribuiscano agli obiettivi del *Green Deal* europeo
- Particolare attenzione è rivolta alle questioni relative ai cambiamenti climatici

Nota di accompagnamento ai progetti di atti (ABER e Orientamenti) (8)

Ampliamento dell'ambito di applicazione dell'ABER (Reg. (UE) n.702/2014)

- Alcune misure di aiuto non potevano essere incluse nell'ambito di applicazione dell'attuale ABER, al momento della sua adozione nel 2014, poiché **la Commissione non disponeva di sufficiente esperienza** nella gestione dei casi
- Oggi, invece, tali misure soddisfano i requisiti del regolamento di abilitazione ai fini della loro inclusione nel regolamento di esenzione
- Per quanto riguarda il **settore agricolo** (CAPO III, Sezione 1), si propone di includere:
 - gli aiuti per compensare gli agricoltori per i danni causati da animali protetti
 - gli aiuti per compensare gli agricoltori per gli svantaggi legati alle zone Natura 2000
 - gli aiuti alla cooperazione (II versione ABER, v. avanti)
- Per le **altre misure di aiuto nuove** (tra cui CAPO III, Sezione 2), v. avanti

Nota di accompagnamento ai progetti di atti (ABER e Orientamenti) (9)

Ampliamento dell'ambito di applicazione dell'ABER (Reg. (UE) n.702/2014)

- Per quanto riguarda il **settore forestale**, l'attuale ABER contiene misure di aiuto unicamente cofinanziate dal FEASR
- Le misure di aiuto, oltre a poter essere cofinanziate, potranno essere finanziate anche con fondi nazionali:
 - forestazione ed imboschimento
 - allestimento sistemi agroforestali
 - prevenzione e ripristino dei danni alle foreste
 - investimenti volti a migliorare la resilienza ed il valore ambientale degli ecosistemi forestali
 - svantaggi specifici derivanti da determinati requisiti obbligatori
 - investimenti in infrastrutture connessi allo sviluppo, all'ammodernamento o all'adeguamento del settore forestale
 - investimenti nelle tecnologie forestali e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti forestali
 - conservazione delle risorse genetiche in silvicoltura
 - avviamento di organizzazioni di produttori nel settore forestale
 - cooperazione (II versione ABER, v. avanti)

Nota di accompagnamento ai progetti di atti (ABER e Orientamenti) (10)

Ampliamento dell'ambito di applicazione dell'ABER (Reg. (UE) n.702/2014)

- Per quanto riguarda le **zone rurali**, si propone di includere:
 - gli aiuti per i servizi di base ed il rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali, cofinanziati dal FEASR
 - gli aiuti per i costi sostenuti dalle PMI che partecipano alle operazioni nell'ambito del LEADER o dei gruppi operativi PEI
 - gli aiuti di importo limitato alle PMI che beneficino di progetti nell'ambito del LEADER o dei gruppi operativi PEI
 - gli aiuti per la cooperazione (II versione ABER, v. avanti)

Nota di accompagnamento ai progetti di atti (ABER e Orientamenti) (12)

Modifiche di alcune condizioni generali che si applicano in tutte le basi giuridiche in materia di aiuti di Stato anche ad altri settori dell'economia

- Sono proposte le seguenti modifiche, generalmente applicabili a tutte le misure di aiuto di Stato, salvo diversa indicazione:

- Opzioni semplificate in materia di costi (modifica che riguarda gli Orientamenti)

Attualmente, l'ABER prevede la possibilità di utilizzare **opzioni semplificate in materia di costi** per gli aiuti cofinanziati

Si propone di includere disposizioni analoghe negli Orientamenti e di ampliare il campo di applicazione di tale opzione ad alcune misure di aiuto non cofinanziate dal FEASR

Le opzioni semplificate in materia di costi sono già state accettate ai sensi degli Orientamenti (per le misure cofinanziate), in analogia con l'ABER

Inoltre, gli attuali Orientamenti includono già la possibilità di utilizzare "ipotesi standard" per i costi a valere per determinati tipi di aiuti

I costi semplificati potrebbero pertanto applicarsi a diversi tipi di aiuti, comprese le misure di aiuto finanziate esclusivamente da fondi nazionali

Il rischio di sovra-compensazione è limitato, data la natura dell'aiuto: nei settori agricolo e forestale, gli aiuti sono per lo più concessi nell'ambito di grandi regimi, i beneficiari sono quasi esclusivamente PMI e gli importi degli aiuti concessi sono bassi

Nota di accompagnamento ai progetti di atti (ABER e Orientamenti) (13)

Modifiche di alcune condizioni generali che si applicano in tutte le basi giuridiche in materia di aiuti di Stato anche ad altri settori dell'economia

- Deroga al requisito dello scenario controfattuale nel caso di aiuti a favore di piccoli comuni (modifica che riguarda gli Orientamenti)

Secondo la definizione di PMI, i **comuni** sono considerati **grandi imprese**, indipendentemente dalle loro dimensioni effettive

Essi sono pertanto tenuti a presentare uno scenario controfattuale al momento della domanda di aiuto; ciò causa problemi in particolare ai piccoli comuni (ma non esclusivamente) per gli aiuti alle infrastrutture forestali locali

Si propone di esentare i piccoli comuni con un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di euro e con meno di 5.000 abitanti dall'obbligo di presentare uno scenario controfattuale

Tenuto conto dei tipi di aiuti in questione (aiuti alle infrastrutture locali e forestali), si ritiene che tale modifica non comporti un rischio di distorsione della concorrenza

Non esistono deroghe analoghe nell'ambito di altri strumenti di aiuto di Stato

Si ritiene che tale deroga sia giustificata nel contesto attuale, dato il numero molto elevato di piccoli comuni per i quali gli aiuti per le infrastrutture locali e forestali sono fondamentali per mantenere vive le zone rurali

Nota di accompagnamento ai progetti di atti (ABER e Orientamenti) (14)

Modifiche relative a misure di aiuto specifiche (settori agricolo e forestale)

- Aiuti agli investimenti agricoli
- Aiuti alla prevenzione, al controllo ed all'eradicazione delle epizootie ed aiuti per ovviare ai danni causati dalle epizootie
- Aiuti destinati a compensare i danni causati da specie esotiche invasive ed a prevenire, controllare ed eradicare le specie esotiche invasive

Nota di accompagnamento ai progetti di atti (ABER e Orientamenti) (15)

Aiuti agli investimenti agricoli

Queste modifiche riguardano entrambi gli strumenti giuridici

Le norme attuali prevedono un'intensità di aiuto differenziata, che va dal 30% al 75%

Per allineare le norme sugli aiuti di Stato alle norme sullo sviluppo rurale, si propone di introdurre **un livello generale di intensità dell'aiuto del 65% per gli aiuti a favore della produzione agricola primaria e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli** (dati gli svantaggi strutturali ed i vincoli che devono affrontare, la maggiore intensità di aiuto fino all'85% è mantenuta per le regioni ultra-periferiche)

Secondo le attuali norme, gli aiuti agli investimenti possono soddisfare i nuovi requisiti imposti agli agricoltori dal diritto dell'UE entro un periodo massimo di 12 mesi dalla data in cui diventano obbligatori

Tali aiuti sembrano non essere conformi ai principi generali in materia di aiuti di Stato, in quanto potrebbero non avere un effetto di incentivazione; inoltre, potrebbero indirettamente incentivare l'attuazione tardiva di nuove norme

Ciò violerebbe il diritto dell'UE e sarebbe in contrasto con il conseguimento degli obiettivi del *Green Deal*

Si propone di eliminare tale regola per i due strumenti

Nota di accompagnamento ai progetti di atti (ABER e Orientamenti) (16)

Aiuti agli investimenti agricoli

In base alle norme vigenti, gli **aiuti per l'acquisto di terreni** sono limitati al 10% dei costi totali ammissibili dell'operazione in questione, ad eccezione dell'acquisto di terreni per operazioni di conservazione ambientale (per cui è possibile un'intensità più elevata)

Le nuove norme propongono di estendere questa possibilità per le operazioni riguardanti la conservazione del suolo ricco di carbonio; deroga in linea con gli obiettivi del *Green Deal* europeo

Per gli **investimenti a favore del ripristino dei danni causati da avversità atmosferiche ed organismi nocivi per i vegetali**, se tali eventi possono essere collegati ai cambiamenti climatici, si propone di introdurre la condizione che i beneficiari includano nel ripristino, ove possibile, **misure di adattamento ai cambiamenti climatici**, al fine di ridurre al minimo i danni e le perdite prodotti da eventi simili in futuro

Questa condizione mira a riflettere il legame tra il verificarsi ricorrente di tali eventi ed i cambiamenti climatici, e ad incentivare i settori agricolo e forestale ad attuare pratiche agricole adattate ai cambiamenti climatici

Nota di accompagnamento ai progetti di atti (ABER e Orientamenti) (17)

Aiuti alla prevenzione, al controllo ed all'eradicazione delle epizootie ed aiuti per ovviare ai danni causati dalle epizootie

Questa modifica riguardava inizialmente solo gli Orientamenti, Il versione ABER prevede nuovo art. 26, par. 4

Le attuali norme in materia di aiuti di Stato consentono agli aiuti di compensare i costi per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione delle epizootie nonché di risarcire i danni causati dalle epizootie

Per essere ammissibile, l'epizootia deve essere inclusa nell'elenco stabilito dall'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE) oppure nell'elenco di cui all'allegato II del Reg. (UE) 2016/429

In base alle norme vigenti, gli aiuti non possono quindi essere concessi in relazione alle **epizootie emergenti**

Tuttavia, la legislazione dell'UE nel settore della salute e della sicurezza alimentare prevede anche misure a favore delle epizootie emergenti, alle stesse condizioni applicabili alle epizootie elencate

Si propone di adeguare di conseguenza le norme in materia di aiuti di Stato e di ampliarne l'ambito di applicazione alle epizootie emergenti

Nota di accompagnamento ai progetti di atti (ABER e Orientamenti) (18)

Aiuti destinati a compensare i danni causati da specie esotiche invasive ed a prevenire, controllare ed eradicare le specie esotiche invasive

Questa modifica riguardava inizialmente solo gli Orientamenti, Il versione ABER prevede nuovo art. 26, par. 8

Le attuali norme in materia di aiuti di Stato non riguardano la diffusione di **specie esotiche invasive** nell'UE importate per caso, queste specie esotiche causano spesso importanti squilibri e danneggiano la biodiversità dell'UE e possono mettere in pericolo le specie locali e regionali utilizzate per le attività agricole

Struttura nuovo ABER

(seconda versione, settembre 2022)

7 novembre 2022

Nuovo ABER

REGOLAMENTO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del XXX

che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione

Struttura nuovo ABER

CAPO I – DISPOSIZIONI COMUNI (artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)

CAPO II – REQUISITI PROCEDURALI (artt. 10, 11, 12, 13 – art. 12 NUOVO II vers.)

CAPO III – CATEGORIE DI AIUTI (artt. da 14 a 61 – 7 articoli NUOVI II vers.)

SEZIONE 1 – AIUTI A FAVORE DELLE PMI ATTIVE NELLA PRODUZIONE AGRICOLA PRIMARIA, NELLA TRASFORMAZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI E NELLA COMMERCIALIZZAZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI

SEZIONE 2 – AIUTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE NELL'AGRICOLTURA (NUOVA II vers.)

SEZIONE 3 – AIUTI AGLI INVESTIMENTI DESTINATI A PRESERVARE IL PATRIMONIO CULTURALE E NATURALE

SEZIONE 4 – AIUTI INTESI A OVVIARE AI DANNI ARRECATI DALLE CALAMITÀ NATURALI NEL SETTORE AGRICOLO

SEZIONE 5 – AIUTI ALLA RICERCA, SVILUPPO E INNOVAZIONE

SEZIONE 6 – AIUTI A FAVORE DEL SETTORE FORESTALE

SEZIONE 7 – AIUTI A FAVORE DELLE PMI NELLE ZONE RURALI

CAPO IV – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI (artt. da 62 a 64)

Disposizioni comuni

CAPO I

(artt. da 1 a 9)

7 novembre 2022

Artt. da 1 a 9

Art. 1 – Campo di applicazione

Art. 2 – Definizioni

Art. 3 – Condizioni per l'esenzione

Art. 4 – Soglie di notifica

Art. 5 – Trasparenza degli aiuti

Art. 6 – Effetto di incentivazione

Art. 7 – Intensità d'aiuto e costi ammissibili

Art. 8 – Cumulo

Art. 9 – Pubblicazione e informazione

Campo di applicazione, art. 1 (1)

Il regolamento **si applicherà** alle seguenti categorie di aiuti:

- **aiuti a favore delle microimprese e delle PMI:**
 - attive nel settore agricolo, in particolare nella produzione agricola primaria, nella trasformazione di prodotti agricoli e nella commercializzazione di prodotti agricoli, ad eccezione degli artt. 14, 15, 16, 18 e 23 e degli artt. da 25 a 35, che si applicano unicamente alle PMI attive nella produzione agricola primaria
 - attive in attività extra-agricole nelle zone rurali che non rientrano nel campo di applicazione dell'art. 42 del TFUE, nella misura in cui tali aiuti sono concessi ai sensi del Reg. (UE) 2021/2115 e sono cofinanziati dal FEASR o concessi a titolo di finanziamenti nazionali integrativi a favore di misure cofinanziate
- **aiuti per la tutela dell'ambiente nell'agricoltura (concessi a tutte le imprese)**
- **aiuti agli investimenti per la conservazione del patrimonio culturale e naturale presente nelle aziende agricole e nelle foreste (concessi a tutte le imprese)**
- **aiuti intesi ad ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali nel settore agricolo (concessi a tutte le imprese)**
 - **aiuti alla ricerca, sviluppo e innovazione (concessi a tutte le imprese)**
 - **aiuti a favore del settore forestale (concessi a tutte le imprese)**

Campo di applicazione, art. 1 (2)

Il regolamento **non si applicherà**:

- ai regimi di aiuto di cui agli artt. 14, 17, 43, 44 e 46, ai regimi di aiuto di cui agli artt. 49 e 50, se soddisfano le condizioni dell'art. 12, a decorrere da sei mesi dalla loro entrata in vigore; la Commissione può tuttavia decidere che il regolamento continua ad applicarsi a un regime di aiuti per un periodo superiore a sei mesi, dopo aver esaminato il relativo **piano di valutazione notificato dallo Stato membro alla Commissione** (al momento della presentazione dei piani di valutazione, gli Stati membri trasmettono anche tutte le informazioni necessarie alla Commissione per effettuare l'esame del piano di valutazione e adottare una decisione)
- a eventuali modifiche dei regimi di cui sopra diverse dalle modifiche che non incidono sulla compatibilità del regime di aiuti a norma del regolamento ABER o che non incidono sostanzialmente sul contenuto del piano di valutazione approvato
- agli aiuti a favore di attività attinenti all'esportazione verso Paesi terzi o Stati membri, segnatamente agli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e all'esercizio di reti di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività di esportazione
 - agli aiuti subordinati all'uso di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione

Campo di applicazione, art. 1 (3)

Il regolamento **non si applicherà**:

- ai regimi di aiuto che non escludono esplicitamente il **pagamento di aiuti individuali a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti concessi dallo stesso Stato membro illegittimi e incompatibili con il mercato interno**, fatta eccezione per:
 - i regimi di aiuto intesi a ovviare ai danni arrecati da calamità naturali in conformità all'art. 37
 - i regimi di aiuto per i costi sostenuti dalle PMI che partecipano ai progetti di sviluppo locale di tipo partecipativo («CLLD») o ai progetti dei gruppi operativi del partenariato europeo per l'innovazione in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura («PEI») a norma degli artt. 39, 40, 60 e 61
- agli aiuti ad hoc a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente

Clausola «Deggendorf»

Campo di applicazione, art. 1 (4)

Il regolamento **non si applicherà agli aiuti alle imprese in difficoltà**, ad eccezione degli aiuti concessi:

- per le azioni di informazione nel settore agricolo e forestale a norma degli artt. 21 e 47
- per le azioni promozionali sotto forma di pubblicazioni destinate a sensibilizzare il pubblico in merito ai prodotti agricoli a norma dell'art. 24, par. 2, lett. b)
- per compensare i costi relativi alla prevenzione, al controllo e all'eradicazione di epizoozie a norma dell'art. 26, parr. 8 e 9
- a copertura dei costi per la rimozione e la distruzione dei capi morti a norma dell'art. 27, par. 1, lett. c), d) ed e)
 - per gli svantaggi connessi alle zone Natura 2000 a norma dell'art. 33
 - per ovviare ai danni arrecati da calamità naturali in conformità dell'art. 37
- per le imprese che partecipano ai progetti CLLD e ai progetti dei gruppi operativi PEI, oppure beneficiano di tali progetti, a norma degli artt. 39, 40, 61 e 62
- nei casi seguenti, purché l'impresa sia diventata un'impresa in difficoltà a seguito delle perdite o dei danni causati dagli eventi in questione:
 - per compensare le perdite causate da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali a norma dell'art. 24
 - per ovviare ai danni causati da epizoozie e organismi nocivi ai vegetali a norma dell'art. 26, par. 10
 - per ovviare ai danni causati da animali protetti a norma dell'art. 29
 - per il ripristino delle foreste danneggiate a norma dell'art. 43, par. 2, lett. d)

Campo di applicazione, art. 1 (5)

Il regolamento **non si applicherà** agli aiuti che comportano, in quanto tali, per le condizioni cui sono subordinati o per il metodo di finanziamento, una violazione indissociabile del diritto dell'UE, in particolare:

- gli aiuti la cui concessione è subordinata all'obbligo per il beneficiario di utilizzare prodotti o servizi nazionali
- gli aiuti che limitano la possibilità del beneficiario di sfruttare i risultati nel settore della ricerca, sviluppo e innovazione in altri Stati membri

Sono **esclusi** dall'ambito di applicazione del regolamento gli aiuti a favore dei prodotti agricoli ai sensi dell'allegato 1 dell'Accordo sull'agricoltura dell'OMC, che costituiscono sovvenzioni all'esportazione quali definite da tale accordo

Analogamente, gli aiuti a favore di tali prodotti, che costituiscono una forma di sostegno finanziario all'esportazione fornito da un governo o qualsiasi ente pubblico nell'ambito di applicazione della decisione ministeriale dell'OMC sulla concorrenza all'esportazione del 19 dicembre 2015, sono **esclusi** dall'ambito di applicazione del regolamento se non sono conformi alle prescrizioni pertinenti di cui al par. 15 di tale decisione sul periodo di rimborso massimo e sull'autofinanziamento

Definizioni, art. 2 / Condizioni per l'esenzione, art. 3

In totale **62 definizioni**, alcune nuove (art. 2)

Es.: Piano di valutazione – documento relativo a uno o più regimi di aiuti che contiene almeno i seguenti elementi: gli obiettivi da valutare, le questioni oggetto della valutazione, gli indicatori di risultato, il metodo previsto per svolgere la valutazione, gli obblighi di raccolta dei dati, il calendario proposto per la valutazione, compresa la data di presentazione della relazione intermedia e della relazione finale, la descrizione dell'organismo indipendente che svolgerà la valutazione o i criteri utilizzati per selezionarlo e le modalità per rendere pubblicamente disponibile la valutazione (**art. 12**)

Condizioni per l'esenzione (art. 3)

- I regimi di aiuto, gli aiuti individuali nell'ambito di regimi e gli aiuti ad hoc
- sono **compatibili con il mercato interno** ai sensi dell'art. 107, parr. 2 o 3, del TFUE e sono **esentati dall'obbligo di notifica** di cui all'art. 108, par. 3, del TFUE
 - purché **soddisfino tutte le condizioni di cui al capo I del regolamento** (condizioni generali, artt. da 1 a 9)
- e le **condizioni specifiche per la pertinente categoria di aiuti** di cui al capo III del regolamento ABER (misure d'aiuto, sezioni da 1 a 7)

Soglie di notifica, art. 4 (1)

Art. 4 – **nella II versione inserite le soglie di notifica per gli aiuti individuali rispetto alle nuove misure d'aiuto della II vers. ABER ed aumentate alcune soglie per gli aiuti già previsti nella I vers. ABER**

Art. 14: 600.000euro/impresa e per progetto di investimento (**soglia aumentata**)

Art. 16, par. 4: 600.000euro/impresa e per progetto di investimento (**soglia aumentata**)

Art. 17: 7,5 milioni euro per impresa e per progetto di investimento (uguale)

Art. 31 (impegni per benessere animale): 500euro per unità di bestiame/anno (**nuovo**)

Art. 33 (svantaggi correlati a Natura 2000): 500euro per ettaro/anno nel periodo iniziale non superiore a 5 anni e di 200euro per ettaro/anno al di là di tale periodo (**nuovo rispetto ad attuale ABER**)

Art. 34 (impegni agro-climatico-ambientali): 600euro per ettaro/anno per le colture annuali, 900euro per ettaro/anno per le colture perenni specializzate e 450euro per ettaro/anno per altri usi del terreno (**nuovo rispetto ad attuale ABER**)

Art. 35 (agricoltura biologica): 600euro per ettaro/anno per le colture annuali, 900euro per ettaro/anno per le colture perenni specializzate e 450euro per ettaro/anno per altri usi del terreno (**nuovo**)

Art. 36 (patrimonio culturale e naturale delle aziende agricole o nelle foreste – aggiunto patrimonio forestale): 600.000euro per impresa e per progetto di investimento (**soglia aumentata**)

Soglie di notifica, art. 4 (2)

Art. 4 – nella II versione inserite le soglie di notifica per gli aiuti individuali rispetto alle nuove misure d'aiuto della II vers. ABER ed aumentate alcune soglie per gli aiuti già previsti nella I vers. ABER

Art. 38 (ricerca e sviluppo nei settori agricolo e forestale): 7,5 milioni di EUR per progetto (uguale)

Art. 39 (costi sostenuti dalle imprese che partecipano a progetti dei gruppi operativi PEI): 2 milioni di euro per impresa e per progetto (uguale, per CLLD/LEADER v. avanti, art. 60)

Art. 40 (aiuti di importo limitato per le imprese che beneficiano dei progetti dei gruppi operativi PEI): 350.000euro per progetto dei gruppi operativi PEI (uguale, per CLLD/LEADER v. avanti, art. 61)

Art. 41 (forestazione e imboscamento): 7,5 milioni di euro per progetto di formazione (uguale)

Art. 42 (sistemi agroforestali): 7,5 milioni di euro per progetto di investimento destinato a un sistema agroforestale (uguale)

Art. 44 (investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali): 7,5 milioni di euro per progetto di investimento (uguale)

Soglie di notifica, art. 4 (3)

Art. 4 – nella II versione inserite le soglie di notifica per gli aiuti individuali rispetto alle nuove misure d'aiuto della II vers. ABER ed aumentate alcune soglie per gli aiuti già previsti nella I vers. ABER

Art. 45 (svantaggi territoriali specifici derivanti da determinati requisiti obbligatori): 500euro per ettaro/anno nel periodo iniziale non superiore a 5 anni e 200euro per ettaro/anno al di là di tale periodo (nuovo rispetto ad attuale ABER)

Art. 46 (servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta): 200euro per ettaro/anno (nuovo rispetto ad attuale ABER)

Art. 48 (servizi di consulenza nel settore forestale): 200.000euro per impresa e per anno (uguale)

Art. 49 (infrastrutture connesse allo sviluppo, alla modernizzazione o all'adeguamento del settore forestale): 7,5 milioni di euro per progetto di investimento (uguale)

Art. 50 (tecnologie forestali e trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste): 7,5 milioni di EUR per progetto di investimento (uguale)

Art. 55 (aiuti agli investimenti per i servizi di base e per il rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali): 10 milioni di euro per progetto di investimento (uguale)

Art. 60 (aiuti per i costi sostenuti dalle PMI che partecipano ai progetti CLLD designati come progetti di sviluppo locale LEADER nell'ambito del FEASR): 2 milioni di euro per impresa e per progetto (uguale)

Art. 61 (aiuti di importo limitato per le PMI che beneficiano dei progetti CLLD): 200.000euro per progetto CLLD (uguale)

Trasparenza degli aiuti, art. 5

Aiuti considerati trasparenti se è possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo (ESL) ex ante senza necessità di effettuare un'analisi del rischio

Sono considerate trasparenti le seguenti forme di aiuto:

- gli aiuti concessi sotto forma di **sovvenzioni**, di **contributi in conto interessi** e di **servizi sovvenzionati** (nuovo rispetto a I vers. ABER)
- gli aiuti concessi sotto forma di **prestiti**, il cui ESL è stato calcolato sulla base del tasso di riferimento prevalente al momento della concessione
 - gli aiuti concessi sotto forma di **garanzie** se ricorre una delle seguenti condizioni:
 - l'ESL è stato calcolato in base ai premi «esenti» di cui in una comunicazione della Commissione
 - prima dell'attuazione degli aiuti il metodo di calcolo dell'ESL relativo alle garanzie è stato approvato in base alla comunicazione della Commissione sulle garanzie, previa notifica di tale metodo alla Commissione ai sensi di un regolamento da questa adottato in materia di aiuti di Stato e in vigore in quel momento; tale metodo deve riferirsi esplicitamente al tipo di garanzia e al tipo di operazioni sottese in questione nel contesto dell'applicazione del regolamento ABER
- gli aiuti sotto forma di **agevolazioni fiscali**, qualora la misura stabilisca un massimale per garantire che la soglia applicabile non venga superata
- gli aiuti sotto forma di **anticipi rimborsabili**, se l'importo totale nominale dell'anticipo rimborsabile non supera le soglie applicabili nel quadro del regolamento ABER o se, prima dell'attuazione della misura, la metodologia di calcolo dell'ESL dell'anticipo rimborsabile è stata accettata previa notifica alla Commissione
- gli aiuti sotto forma di **vendita o locazione di attivi materiali** a tassi inferiori a quelli di mercato se il valore è stabilito sulla base di una valutazione di un esperto indipendente realizzata prima dell'operazione o sulla base di un parametro di riferimento pubblico, regolarmente aggiornato e generalmente accettato

Non sono considerate trasparenti le seguenti forme di aiuto:

- gli aiuti sotto forma di conferimenti di capitale
- gli aiuti sotto forma di misure per il finanziamento del rischio

Effetto incentivante, art. 6 (1)

Gli aiuti hanno un effetto di incentivazione se, prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività, il beneficiario ha presentato **domanda scritta di aiuto** allo Stato membro

La domanda di aiuto deve contenere almeno le seguenti **informazioni:**

- (a) nome e dimensioni dell'impresa
- (b) descrizione del progetto o dell'attività, comprese le date di inizio e fine
- (c) ubicazione del progetto o dell'attività
- (d) elenco dei costi ammissibili
- (e) tipologia degli aiuti (sovvenzione, prestito, garanzia, anticipo rimborsabile, apporto di capitale o altro) e importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto

Effetto incentivante, art. 6 (2)

Gli **aiuti ad hoc concessi alle grandi imprese** hanno un effetto di incentivazione se, oltre alla domanda scritta del beneficiario, lo Stato membro ha verificato, prima di concedere l'aiuto, che la documentazione preparata dal beneficiario attesta che l'aiuto consentirà di raggiungere uno o più dei seguenti risultati:

- un aumento significativo, per effetto degli aiuti, della portata del progetto/dell'attività
- un aumento significativo, per effetto degli aiuti, dell'importo totale speso dal beneficiario per il progetto/l'attività
 - un aumento significativo dei tempi per il completamento del progetto/dell'attività interessati
- nel caso di aiuti ad hoc, che il progetto o l'attività non sarebbero stati realizzati in quanto tali nella zona rurale interessata o non sarebbero stati sufficientemente redditizi per il beneficiario nella zona rurale interessata in mancanza di aiuti

Le misure sotto forma di agevolazioni fiscali hanno un effetto di incentivazione se sono soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

- la misura introduce un diritto di beneficiare di aiuti in base a criteri oggettivi e senza ulteriore esercizio di poteri discrezionali da parte dello Stato membro
- la misura è stata adottata ed è entrata in vigore prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività sovvenzionati, tranne nel caso dei regimi fiscali subentrati a regimi precedenti se l'attività era già coperta dai regimi precedenti sotto forma di agevolazioni fiscali

Effetto incentivante, art. 6 (3)

Per le seguenti categorie di aiuto non è richiesto o si presume un effetto di incentivazione:

i regimi di aiuto per la ricomposizione fondiaria (condizioni di cui all'art. 15 o all'art. 53) se:

- il regime di aiuti introduce un diritto di beneficiare di aiuti in base a criteri oggettivi e senza ulteriore esercizio di poteri discrezionali da parte dello Stato membro, e
 - il regime di aiuti è stato adottato ed è in vigore prima che il beneficiario sostenga i costi ammissibili di cui all'art. 15 o all'art. 53
 - aiuti per lo scambio di conoscenze e azioni di informazione nel settore agricolo** (condizioni di cui all'art. 21)
 - aiuti per le azioni promozionali sotto forma di pubblicazioni** destinate a sensibilizzare il pubblico in merito ai prodotti agricoli (condizioni di cui all'art. 24, par. 2, lett. b))
 - aiuti destinati a indennizzare le perdite causate da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali** (condizioni di cui all'art. 25)
 - aiuti destinati a compensare i costi della prevenzione, del controllo e dell'eradicazione di epizoozie e organismi nocivi ai vegetali e le perdite causate da tali epizoozie od organismi nocivi ai vegetali** (condizioni di cui all'art. 26)
- aiuti erogati a copertura dei costi per la rimozione e la distruzione dei capi morti** (condizioni di cui all'art. 27, par. 2, lett. da c) a g))
 - aiuti destinati a ovviare ai danni causati da animali protetti** (condizioni di cui all'art. 29)
 - aiuti destinati a compensare gli svantaggi correlati a Natura 2000** di cui all'art. 33
- aiuti agli investimenti destinati a preservare il patrimonio culturale e naturale presente nelle aziende agricole** (condizioni di cui all'art. 36)
- aiuti agli investimenti destinati a preservare il patrimonio culturale e naturale presente nelle foreste** (condizioni di cui all'art. 55)
 - aiuti destinati ad ovviare ai danni causati da calamità naturali nel settore agricolo** (condizioni di cui all'art. 37)
 - aiuti destinati alla ricerca, sviluppo e innovazione nei settori agricolo e forestale** (condizioni di cui all'art. 38)
 - aiuti per il ripristino delle foreste danneggiate** ai sensi dell'art. 43, par. 2, lett. d) (condizioni di cui all'art. 43)
 - aiuti per lo scambio di conoscenze e azioni di informazione nel settore forestale** (condizioni di cui all'art. 47)
- aiuti per la partecipazione degli agricoltori ai regimi di qualità per il cotone e i prodotti alimentari** (condizioni di cui all'art. 58)
- aiuti alle PMI che partecipano ai progetti CLLD e ai progetti dei gruppi operativi PEI, oppure beneficiano di tali progetti** (condizioni pertinenti di cui agli artt. 39, 40, 60 e 61)

Intensità di aiuto e costi ammissibili, art. 7 (1)

Per calcolare l'intensità di aiuto e i costi ammissibili, tutte le cifre utilizzate devono essere intese al lordo di qualsiasi imposta o altro onere

I costi ammissibili devono essere accompagnati da prove documentarie chiare, specifiche e aggiornate

Gli importi dei costi ammissibili possono essere calcolati conformemente alle **opzioni semplificate in materia di costi** previste dal Reg. (UE) 2021/1060 e dal Reg. (UE) 2021/2115, a condizione che l'operazione sia sovvenzionata almeno in parte dal FEASR e che la categoria dei costi sia ammissibile a norma della pertinente disposizione di esenzione

Gli importi di aiuto per le misure o i tipi di operazioni di cui agli artt. 31, 33, 34, 35, 41, 45 e 46 possono essere fissati sulla base di **ipotesi standard di costi aggiuntivi e mancato guadagno**

In tali casi, gli Stati membri provvedono affinché i calcoli e gli aiuti corrispondenti contengano solo elementi verificabili, siano basati su valori assodati mediante opportune perizie, indichino chiaramente la fonte dei dati, siano differenziati in funzione delle condizioni regionali o locali e dell'effettiva utilizzazione del suolo, se del caso, e non contengano elementi connessi ai costi di investimento

L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile all'aiuto, salvo nel caso in cui non sia recuperabile a norma della legislazione nazionale sull'IVA

Intensità di aiuto e costi ammissibili, art. 7 (2)

Quando gli aiuti sono concessi in forma diversa da una sovvenzione diretta, l'importo dell'aiuto corrisponde all'ESL

Gli aiuti erogabili in futuro, compresi gli aiuti erogabili in più quote, sono attualizzati al loro valore al momento della concessione

I costi ammissibili sono attualizzati al loro valore alla data di concessione

Il tasso di interesse da utilizzare ai fini dell'attualizzazione è costituito dal tasso di attualizzazione alla data di concessione degli aiuti

Quando gli aiuti sono concessi sotto forma di agevolazione fiscale, l'attualizzazione delle rate di aiuto è effettuata in base ai tassi di attualizzazione applicabili alle date in cui l'agevolazione fiscale diventa effettiva

Quando gli aiuti sono concessi sotto forma di anticipi rimborsabili che, in assenza di una metodologia accettata per il calcolo dell'ESL, sono espressi come percentuale dei costi ammissibili e la misura prevede che, in caso di esito positivo del progetto definito sulla base di un'ipotesi ragionevole e prudente, gli anticipi sono rimborsati con un tasso di interesse almeno uguale al tasso di attualizzazione applicabile alla data di concessione, le intensità massime di aiuto di cui al capo III possono essere maggiorate di 10 punti percentuali

Cumulo, art. 8 (1)

Per verificare il rispetto delle soglie di notifica di cui all'art. 4 e delle intensità massime di aiuto di cui al capo III, si tiene conto dell'importo totale degli aiuti di Stato a favore dell'attività, del progetto o dell'impresa sovvenzionati

Qualora i finanziamenti dell'UE gestiti a livello centralizzato dalle istituzioni, dalle agenzie, dalle imprese comuni o da altri organismi dell'UE che non sono direttamente o indirettamente controllati dagli Stati membri siano combinati con aiuti di Stato, solo questi ultimi sono da considerare per la verifica del rispetto delle soglie di notifica, delle intensità massime di aiuto e dei massimali, a condizione che l'importo totale del finanziamento pubblico concesso in relazione agli stessi costi ammissibili non superi i tassi di finanziamento più favorevoli stabiliti nella normativa applicabile del diritto dell'UE

Gli **aiuti con costi ammissibili individuabili**, esentati dall'obbligo di notifica di cui all'art. 108, par. 3, del TFUE ai sensi del regolamento ABER possono essere cumulati:

- con altri aiuti di Stato, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili
 - con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili agli aiuti in questione in base al regolamento ABER

Cumulo, art. 8 (2)

Gli **aiuti senza costi ammissibili individuabili** esentati ai sensi degli articoli 18, 19, 56 e 40 possono essere cumulati con qualsiasi altra misura di aiuto di Stato **con** costi ammissibili individuabili

Gli **aiuti senza costi ammissibili individuabili** possono essere cumulati con altri aiuti di Stato **senza** costi ammissibili individuabili fino alla soglia massima pertinente di finanziamento totale fissata per le specifiche circostanze di ogni caso dal regolamento ABER o da un altro regolamento di esenzione per categoria o da una decisione adottata dalla Commissione

Gli **aiuti di Stato esentati ai sensi delle sezioni 1, 2 e 3 del capo III** del regolamento ABER non sono cumulati con i pagamenti di cui all'art. 145, par. 2, e all'art. 146 del Reg. (UE) 2021/2115 (misure allegato I TFUE) in relazione agli stessi costi ammissibili, ove tale cumulo dia luogo a un'intensità di aiuto o a un importo di aiuto superiori a quelli stabiliti nel regolamento ABER

Gli **aiuti di Stato concessi ai sensi degli artt. 42, 43 e 44** non devono essere cumulati con i pagamenti di cui all'art. 31 del Reg. (UE) 2021/2115 (regimi clima, ambiente, benessere animale) in relazione agli stessi costi ammissibili, ove tale cumulo dia luogo a un'intensità di aiuto o un importo di aiuto superiori a quelli stabiliti nel regolamento ABER

Gli **aiuti di Stato esentati ai sensi del regolamento ABER** non sono cumulati con aiuti «de minimis» relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta a un'intensità di aiuto o a un importo di aiuto superiori ai livelli stabiliti al capo III

Cumulo, art. 8 (3)

Gli aiuti per investimenti finalizzati al ripristino del potenziale produttivo ai sensi dell'art. 14, par. 3, lett. d), non sono cumulabili con gli aiuti intesi a compensare i danni materiali di cui agli artt. 25, 26, 28 e 37 del regolamento ABER

Gli aiuti all'avviamento di associazioni e organizzazioni di produttori nel settore agricolo di cui all'art. 19 del regolamento ABER non sono cumulabili con gli aiuti alla costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori nel settore agricolo di cui all'art. 77 del Reg. (UE) 2021/2115

Gli aiuti all'avviamento per i giovani agricoltori e all'avviamento di attività agricole di cui all'art. 18 del regolamento ABER non sono cumulabili con gli aiuti all'insediamento dei giovani agricoltori o alla creazione di imprese rurali di cui all'art. 75 del Reg. (UE) 2021/2115, qualora tale cumulo dia luogo a un importo dell'aiuto superiore a quello indicato nel regolamento ABER

Pubblicazione e informazione, art. 9 (1)

Lo Stato membro interessato garantisce la pubblicazione nella piattaforma Transparency Award Module della Commissione o in un sito web esaustivo a livello regionale o nazionale delle seguenti informazioni sugli aiuti di Stato:

- le informazioni sintetiche di cui all'art. 11 o un link alle stesse
- il testo integrale di ciascuna misura di aiuto di cui all'art. 11, comprese eventuali modifiche, o un link che dia accesso a tale testo
- le informazioni di cui all'allegato III in merito a ciascun aiuto individuale di importo superiore ai seguenti:

10.000euro per i beneficiari attivi nel settore della produzione agricola primaria

100.000euro per i beneficiari attivi nella trasformazione di prodotti agricoli, nella commercializzazione di prodotti agricoli, nel settore forestale o in attività che non rientrano nel campo di applicazione dell'art. 42 del TFUE

Per i regimi di aiuto sotto forma di agevolazioni fiscali le condizioni di cui sopra sono considerate soddisfatte se gli Stati membri pubblicano le informazioni richieste per gli importi degli aiuti individuali in base ai seguenti intervalli in milioni di euro: 0,01-0,1 solo per la produzione agricola primaria; 0,1-0,5; 0,5-1; da 1 a 2; da 2 a 5; da 5 a 10; da 10 a 30; uguale o superiore a 30

Pubblicazione e informazione, art. 9 (2)

Le informazioni comunicate dagli SM sono organizzate e accessibili in un formato standardizzato, descritto all'allegato III, e permettono funzioni di ricerca e scaricamento efficaci

Le informazioni di cui all'allegato III sono pubblicate entro sei mesi dalla data di concessione degli aiuti o, per gli aiuti concessi sotto forma di agevolazioni fiscali, entro un anno dalla data prevista per la presentazione della dichiarazione fiscale, e sono disponibili per un periodo di almeno dieci anni dalla data in cui l'aiuto è stato concesso

Il testo completo del regime di aiuti o della misura ad hoc contiene, in particolare, un riferimento esplicito al regolamento ABER, citandone il titolo e gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'UE*, e alle specifiche disposizioni del capo III cui si riferisce il provvedimento in questione o, se del caso, alla normativa nazionale che garantisce il rispetto delle pertinenti disposizioni del regolamento ABER

Il regime di aiuti o gli aiuti ad hoc sono accompagnati dalle relative modifiche e disposizioni attuative

Gli obblighi di pubblicazione non si applicano agli aiuti concessi ai progetti dei gruppi operativi PEI e ai progetti CLLD a norma degli artt. 39, 40, 60 e 61

La Commissione pubblica sul suo sito Internet:

- le informazioni sintetiche comunicate dagli SM
- i link ai siti web relativi agli aiuti di Stato di tutti gli SM

Requisiti procedurali

CAPO II

(artt. da 10 a 13)

7 novembre 2022

Revoca del beneficio dell'esenzione per categoria, art. 10

Se uno Stato membro concede aiuti che non soddisfano le condizioni previste nei capi I, II e III del regolamento ABER, la Commissione, dopo avere permesso allo Stato membro di esprimersi, può adottare una decisione che stabilisce che la totalità o una parte delle future misure di aiuto adottate dallo Stato membro interessato, le quali altrimenti soddisferebbero le condizioni del regolamento ABER, dovranno esserle notificate ai sensi dell'art. 108, par. 3, del TFUE

Gli aiuti da notificare possono essere limitati a determinate tipologie, agli aiuti concessi a favore di determinati beneficiari o agli aiuti adottati da determinate autorità dello Stato membro interessato

Relazioni, art. 11

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, attraverso il sistema di notifica elettronica di quest'ultima, le informazioni sintetiche su ciascuna misura di aiuto esentata a norma del regolamento ABER nel formato standardizzato di cui all'allegato II, insieme a un link che dia accesso al testo integrale della misura di aiuto, comprese eventuali modifiche, entro 20 giorni lavorativi dalla sua entrata in vigore

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione in formato elettronico una relazione annuale, di cui al capo III del Reg. (CE) n.794/2004, sull'applicazione del regolamento ABER relativamente all'intero anno o alla porzione di anno in cui esso si applica

La relazione annuale contiene inoltre informazioni relative a quanto segue:

- epizootie o organismi nocivi ai vegetali di cui all'art. 26
- informazioni meteorologiche sulla natura, la portata, il luogo e il momento in cui si sono verificate le avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali di cui all'art. 25 o le calamità naturali nel settore agricolo di cui all'art. 37

Valutazione, art. 12 (1)

Dal 1° gennaio 2023 i regimi di aiuto di cui all'art. 1, par. 3 (regimi di aiuto di cui agli artt. 14, 17, 43, 44 e 46, 49 e 50), sono oggetto di una **valutazione ex post** se hanno una dotazione di aiuti di Stato o spese ammissibili contabilizzate **superiori a 150 milioni di euro in un dato anno o a 750 milioni di euro nel corso della loro durata complessiva**, vale a dire la durata combinata del regime e di eventuali regimi precedenti caratterizzati da obiettivi simili e relativi a zone geografiche simili

Considerati gli obiettivi della valutazione e per evitare di imporre un onere sproporzionato agli Stati membri, **le valutazioni ex post sono effettuate/previste solo per i regimi di aiuto la cui durata complessiva supera i tre anni**, dal 1° gennaio 2023

L'obbligo della valutazione ex post non si applica ai regimi di aiuto che subentrano a regimi caratterizzati da obiettivi simili e relativi a zone geografiche simili che siano stati oggetto di valutazione e rispetto ai quali sia stata redatta una relazione di valutazione finale in conformità con il piano di valutazione approvato dalla Commissione e non siano state adottate conclusioni negative

Se la relazione di valutazione finale di un regime non risulta conforme al piano di valutazione approvato, **il regime in questione deve essere sospeso con effetto immediato**; i regimi che subentrano a tale regime sospeso non sono esenti a norma del regolamento ABER

L'**obiettivo della valutazione** è quello di verificare la realizzazione delle ipotesi e delle condizioni da cui dipende la compatibilità del regime, in particolare la **necessità e l'efficacia della misura di aiuto alla luce dei suoi obiettivi generali e specifici**; viene esaminata anche l'**incidenza del regime sulla concorrenza e sugli scambi**

Valutazione, art. 12 (2)

Per i regimi di aiuto soggetti all'obbligo di valutazione, **gli Stati membri notificano un progetto di piano di valutazione** nel modo seguente:

- entro i 20 giorni lavorativi dall'entrata in vigore del regime, se la dotazione del regime di aiuto di Stato supera 150 milioni di euro in un dato anno o 750 milioni di euro considerando tutta la durata del regime
- entro i 30 giorni lavorativi successivi a una modifica significativa che aumenta la dotazione del regime portandola a un livello superiore a 150 milioni di euro in un dato anno o 750 milioni di euro considerando tutta la durata del regime
- entro i 30 giorni lavorativi successivi all'iscrizione a bilancio di spese a titolo del regime superiori a 150 milioni di euro in un dato anno

Il progetto di piano di valutazione è elaborato conformemente alla metodologia comune per la valutazione degli aiuti di Stato adottata dalla Commissione; **gli Stati membri pubblicano il piano di valutazione approvato dalla Commissione**

La valutazione ex post è **effettuata da un esperto indipendente dalle autorità che concedono l'aiuto**, sulla base del piano di valutazione; ogni valutazione comprende almeno una relazione di valutazione intermedia e una relazione di valutazione finale, entrambe pubblicate dagli Stati membri

La **relazione di valutazione finale è presentata alla Commissione al più tardi nove mesi prima della scadenza del regime**, periodo che può essere ridotto per i regimi rispetto ai quali l'obbligo di valutazione scatta negli ultimi due anni di attuazione; la portata e le modalità precise di ciascuna valutazione sono definite nella decisione che approva il piano di valutazione; la notifica di eventuali successive misure di aiuto che presentino un obiettivo analogo contiene la descrizione di come si sia tenuto conto dei risultati della valutazione

Controllo, art. 13

Gli Stati membri conservano registri dettagliati contenenti le informazioni e i documenti giustificativi necessari per verificare il rispetto di tutte le condizioni di cui al regolamento ABER

I registri vengono conservati per dieci anni dalla data in cui sono stati concessi gli aiuti ad hoc o gli ultimi aiuti a norma del regime

Lo Stato membro interessato fornisce alla Commissione, entro 20 giorni lavorativi oppure entro un periodo più lungo fissato nella richiesta stessa, tutte le informazioni e i documenti giustificativi che la Commissione ritiene necessari per controllare l'applicazione del regolamento ABER

Categorie di aiuti

CAPO III

Sezioni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

(artt. da 14 a 61)

Misure di aiuto, I e II vers. ABER (1)

I VERSIONE BOZZA ABER	II VERSIONE BOZZA ABER
Sezione 1 – I e II VERSIONE	
AIUTI A FAVORE DELLE PMI ATTIVE NELLA PRODUZIONE AGRICOLA PRIMARIA, NELLA TRASFORMAZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI E NELLA COMMERCIALIZZAZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI	
Aiuti agli investimenti nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria (art. 13)	Aiuti agli investimenti nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria (art. 14)
Aiuti per la ricomposizione fondiaria dei terreni agricoli (art. 14)	Aiuti per la ricomposizione fondiaria dei terreni agricoli (art. 15)
Aiuti agli investimenti per la rilocalizzazione di fabbricati aziendali (art. 15)	Aiuti agli investimenti per la rilocalizzazione di fabbricati aziendali (art. 16)
Aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli e della commercializzazione di prodotti agricoli (art. 16)	Aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli (art. 17)
Aiuti all'avviamento per i giovani agricoltori e aiuti all'avviamento di attività agricole (art. 17)	Aiuti all'avviamento per i giovani agricoltori e aiuti all'avviamento per attività agricole (art. 18)
Aiuti all'avviamento di associazioni e organizzazioni di produttori nel settore agricolo (art. 18)	Aiuti all'avviamento di associazioni e organizzazioni di produttori nel settore agricolo (art. 19)
Aiuti per la partecipazione dei produttori di prodotti agricoli ai regimi di qualità (art. 19)	Aiuti per l'adesione dei produttori di prodotti agricoli ai regimi di qualità (art. 20)
Aiuti per lo scambio di conoscenze e per azioni di informazione (art. 20)	Aiuti per lo scambio di conoscenze e per azioni di informazione (art. 21)
Aiuti per servizi di consulenza (art. 21)	Aiuti per servizi di consulenza (art. 22)
Aiuti per servizi di sostituzione nell'azienda agricola (art. 22)	Aiuti per servizi di sostituzione nell'azienda agricola (art. 23)
Aiuti alle azioni promozionali a favore dei prodotti agricoli (art. 23)	Aiuti per le misure promozionali a favore dei prodotti agricoli (art. 24)
Aiuti destinati a ovviare ai danni causati da condizioni meteorologiche avverse assimilabili a calamità naturali (art. 24)	Aiuti destinati a ovviare ai danni causati da condizioni meteorologiche avverse assimilabili a calamità naturali (art. 25)
Aiuti destinati a compensare i costi della prevenzione, del controllo e dell'eradicazione di epizootie e organismi nocivi ai vegetali e aiuti destinati a ovviare ai danni causati da epizootie e organismi nocivi ai vegetali (art. 25)	Aiuti destinati a compensare i costi della prevenzione, del controllo e dell'eradicazione di epizootie o organismi nocivi ai vegetali e aiuti destinati a ovviare ai danni causati da epizootie e organismi nocivi ai vegetali (art. 26)
Aiuti al settore zootecnico e aiuti per i capi morti (art. 26)	Aiuti al settore zootecnico e aiuti per i capi morti (art. 27)
Aiuti per il pagamento di premi assicurativi (art. 27)	Aiuti per il pagamento di premi assicurativi (art. 28)
Aiuti intesi a ovviare ai danni arrecati da calamità naturali ANIMALI PROTETTI (art. 28)	Aiuti intesi a ovviare ai danni arrecati da calamità naturali ANIMALI PROTETTI (art. 29)
Aiuti destinati a compensare gli svantaggi correlati a Natura 2000 (art. 29)	Art. 33 (v. avanti)
	Aiuti per la conservazione delle risorse genetiche nell'agricoltura (art. 30) NUOVO
	Aiuti a favore di impegni per il benessere degli animali (art. 31) NUOVO
	Aiuti alla cooperazione nel settore agricolo (art. 32) NUOVO

Misure di aiuto, I e II vers. ABER (2)

Sezione 2 – I VERSIONE	
AIUTI AGLI INVESTIMENTI DESTINATI A PRESERVARE IL PATRIMONIO CULTURALE E NATURALE PRESENTE NELLE AZIENDE AGRICOLE	
Aiuti agli investimenti destinati a preservare il patrimonio culturale e naturale presente nelle aziende agricole (art. 30)	Art. 36 (v. sotto, con aggiunta patrimonio nelle foreste)
Sezione 2 – II VERSIONE, NUOVA	
AIUTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE NELL'AGRICOLTURA	
	Aiuti destinati a compensare gli svantaggi correlati alle zone Natura 2000 (art. 33)
	Aiuti a favore degli impegni agro-climatico-ambientali (art. 34)
	NUOVO
	Aiuti per l'agricoltura biologica (art. 35) NUOVO
Sezione 3 – I VERSIONE	
AIUTI INTESI A OVVIARE AI DANNI ARRECATI DALLE CALAMITÀ NATURALI NEL SETTORE AGRICOLO	
Aiuti intesi a ovviare ai danni arrecati da calamità naturali nel settore agricolo (art. 31)	Art. 37 (v. sotto)
Sezione 3 – II VERSIONE	
AIUTI AGLI INVESTIMENTI DESTINATI A PRESERVARE IL PATRIMONIO CULTURALE E NATURALE	
	Aiuti agli investimenti destinati a preservare il patrimonio culturale e naturale presente nelle aziende agricole o nelle foreste (art. 36) aggiunto patrimonio nelle foreste
Sezione 4 – I VERSIONE	
AIUTI ALLA RICERCA E ALLO SVILUPPO NEI SETTORI AGRICOLO E FORESTALE	
Aiuti alla ricerca e allo sviluppo nei settori agricolo e forestale (art. 32)	Art. 38 (v. avanti)
Sezione 4 – II VERSIONE	
AIUTI INTESI A OVVIARE AI DANNI ARRECATI DALLE CALAMITÀ NATURALI NEL SETTORE AGRICOLO	
	Aiuti intesi a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali nel settore agricolo (art. 37)

Misure di aiuto, I e II vers. ABER (3)

Sezione 5 – I VERSIONE	
AIUTI A FAVORE DEL SETTORE FORESTALE	
Aiuti alla forestazione e all'imboschimento (art. 33)	
Aiuti ai sistemi agroforestali (art. 34)	
Aiuti per la prevenzione e il ripristino delle foreste danneggiate (art. 35)	
Aiuti agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali (art. 36)	
Aiuti destinati a compensare gli svantaggi territoriali specifici derivanti da determinati requisiti obbligatori (art. 37)	
Aiuti per servizi silvo-climatico-ambientali e per la salvaguardia della foresta (art. 38)	
Aiuti per lo scambio di conoscenze e le azioni di informazione nel settore forestale (art. 39)	
Aiuti per servizi di consulenza nel settore forestale (art. 40)	
Aiuti agli investimenti in infrastrutture connesse allo sviluppo, alla modernizzazione o all'adeguamento del settore forestale (art. 41)	
Aiuti agli investimenti a favore di tecnologie forestali e della trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste (art. 42)	
Conservazione delle risorse genetiche in silvicoltura (art. 43)	
Aiuti all'avviamento di associazioni e organizzazioni di produttori nel settore forestale (art. 44)	
Aiuti per la ricomposizione fondiaria dei terreni forestali (art. 45)	
Sezione 5 – II VERSIONE	
AIUTI ALLA RICERCA, SVILUPPO E INNOVAZIONE	
	Aiuti alla ricerca e allo sviluppo nei settori agricolo e forestale (art. 38)
	Aiuti per i costi sostenuti dalle imprese che partecipano a progetti dei gruppi operativi PEI (art. 39) NUOVO (art. 50 I versione)
	Aiuti di importo limitato per le imprese che beneficiano dei progetti dei gruppi operativi PEI (art. 40) NUOVO (art. 51 I versione)

Misure di aiuto, I e II vers. ABER (4)

Sezione 6 – I VERSIONE AIUTI A FAVORE DELLE PMI NELLE ZONE RURALI	
Aiuti per i servizi di base e per il rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (art. 46)	
Aiuti all'avviamento di imprese per attività extra-agricole nelle zone rurali (art. 47)	
Aiuti per l'adesione degli agricoltori ai regimi di qualità per il cotone e i prodotti alimentari (art. 48)	
Aiuti per le azioni di informazione e di promozione a favore del cotone e dei prodotti alimentari compresi in un regime di qualità (art. 49)	
Aiuti per i costi sostenuti dalle PMI che partecipano ai progetti CLLD o dei gruppi operativi PEI (art. 50)	
Aiuti di importo limitato per le PMI che beneficiano dei progetti CLLD o dei progetti dei gruppi operativi PEI (art. 51)	
Sezione 6 – II VERSIONE AIUTI A FAVORE DEL SETTORE FORESTALE	
	Aiuti alla forestazione e all'imboschimento (art. 41)
	Aiuti ai sistemi agroforestali (art. 42)
	Aiuti per la prevenzione e il ripristino delle foreste danneggiate (art. 43)
	Aiuti agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali (art. 44)
	Aiuti destinati a compensare gli svantaggi territoriali specifici derivanti da determinati requisiti obbligatori (art. 45)
	Aiuti per servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta (art. 46)
	Aiuti per lo scambio di conoscenze e le azioni di informazione nel settore forestale (art. 47)
	Aiuti per servizi di consulenza nel settore forestale (art. 48)
	Aiuti agli investimenti in infrastrutture connesse allo sviluppo, alla modernizzazione o all'adeguamento del settore forestale (art. 49)
	Aiuti agli investimenti a favore di tecnologie forestali e della trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste (art. 50)
	Conservazione delle risorse genetiche in silvicoltura (art. 51)
	Aiuti all'avviamento di associazioni e organizzazioni di produttori nel settore forestale (art. 52)
	Aiuti per la ricomposizione fondiaria dei terreni forestali (art. 53)
	Aiuti alla cooperazione nel settore forestale (art. 54) NUOVO

Misure di aiuto, I e II vers. ABER (5)

Sezione 7 – II VERSIONE AIUTI A FAVORE DELLE PMI NELLE ZONE RURALI

	Aiuti per i servizi di base e per il rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (art. 55)
	Aiuti all'avviamento di imprese per attività extra-agricole nelle zone rurali (art. 56)
	Aiuti per l'adesione degli agricoltori in attività ai regimi di qualità per il cotone e i prodotti alimentari (art. 57)
	Aiuti per le azioni di informazione e di promozione a favore del cotone e dei prodotti alimentari tutelati da un regime di qualità (art. 58)
	Aiuti alla cooperazione nelle zone rurali (art. 59) NUOVO
	Gli aiuti per i costi sostenuti dalle PMI che partecipano ai progetti CLLD (art. 60)
	Aiuti di importo limitato per le PMI che beneficiano dei progetti CLLD (art. 61)

Categorie di aiuti, I e II vers. ABER

Categorie di aiuti **NUOVE** introdotte nella I e II vers. ABER

Sezione 1

Art. 30 – Aiuti per la conservazione delle risorse genetiche nell'agricoltura (ora in esenzione per silvicolt.)

Art. 31 – Aiuti a favore di impegni per il benessere degli animali (ora solo in notifica)

Art. 32 – Aiuti alla cooperazione nel settore agricolo (ora solo in notifica)

Sezione 2

Art. 33 – Aiuti destinati a compensare gli svantaggi correlati alle zone Natura 2000 (ora solo in notifica)

Art. 34 – Aiuti a favore degli impegni agro-climatico-ambientali (ora solo in notifica)

Art. 35 – Aiuti per l'agricoltura biologica (ora solo in notifica)

Sezione 3

Art. 36 – Aiuti agli investimenti destinati a preservare il patrimonio culturale e naturale presente nelle aziende agricole o nelle foreste (patrimonio nelle foreste, nuovo rispetto a I versione e attuale ABER)

Sezione 5

Art. 39 – Aiuti per i costi sostenuti dalle imprese che partecipano a progetti dei gruppi operativi PEI (nuovo, art. 50 nella I versione)

Art. 40 – Aiuti di importo limitato per le imprese che beneficiano dei progetti dei gruppi operativi PEI (nuovo, art. 51 nella I versione)

Sezione 6

Art. 54 – Aiuti alla cooperazione nel settore forestale (ora solo in notifica)

Sezione 7

Art. 59 – Aiuti alla cooperazione nelle zone rurali (ora solo in notifica)

Categorie di aiuti

Sezione 1

7 novembre 2022

Categorie di aiuti

- Articolo 14 – Aiuti agli investimenti nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria*
- Articolo 15 – Aiuti per la ricomposizione fondiaria dei terreni agricoli*
- Articolo 16 – Aiuti agli investimenti per la rilocalizzazione di fabbricati aziendali*
- Articolo 17 – Aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli*
- Articolo 18 – Aiuti all'avviamento per i giovani agricoltori e aiuti all'avviamento per attività agricole*
- Articolo 19 – Aiuti all'avviamento di associazioni e organizzazioni di produttori nel settore agricolo*
- Articolo 20 – Aiuti per l'adesione dei produttori di prodotti agricoli ai regimi di qualità*
- Articolo 21 – Aiuti per lo scambio di conoscenze e per azioni di informazione*
- Articolo 22 – Aiuti per servizi di consulenza*
- Articolo 23 – Aiuti per servizi di sostituzione nell'azienda agricola*
- Articolo 24 – Aiuti per le misure promozionali a favore dei prodotti agricoli*
- Articolo 25 – Aiuti destinati a ovviare ai danni causati da condizioni meteorologiche avverse assimilabili a calamità naturali*
- Articolo 26 – Aiuti destinati a compensare i costi della prevenzione, del controllo e dell'eradicazione di epizootie o organismi nocivi ai vegetali e aiuti destinati a ovviare ai danni causati da epizootie e organismi nocivi ai vegetali*
- Articolo 27 – Aiuti al settore zootecnico e aiuti per i capi morti*
- Articolo 28 – Aiuti per il pagamento di premi assicurativi (**rimosso par. 5, aggiunti danni da animali protetti**)*
- Articolo 29 – Aiuti intesi a ovviare ai danni arrecati da calamità naturali*
- Articolo 30 – Aiuti per la conservazione delle risorse genetiche in agricoltura*
- Articolo 31 – Aiuti a favore di impegni per il benessere degli animali*
- Articolo 32 – Aiuti alla cooperazione nel settore agricolo*

Categorie di aiuti

Sezione 2

7 novembre 2022

Categorie di aiuti

Articolo 33 – Aiuti destinati a compensare gli svantaggi correlati alle zone Natura 2000

Articolo 34 – Aiuti a favore degli impegni agro-climatico-ambientali

Articolo 35 – Aiuti per l'agricoltura biologica

Categorie di aiuti

Sezione 3

7 novembre 2022

Categorie di aiuti

Articolo 36 – Aiuti agli investimenti destinati a preservare il patrimonio culturale e naturale presente nelle aziende agricole o nelle foreste

Categorie di aiuti

Sezione 4

7 novembre 2022

Categorie di aiuti

Articolo 37 – Aiuti intesi a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali nel settore agricolo

Categorie di aiuti

Sezione 5

7 novembre 2022

Categorie di aiuti

Articolo 38 – Aiuti alla ricerca e allo sviluppo nei settori agricolo e forestale

Articolo 39 – Aiuti per i costi sostenuti dalle imprese che partecipano a progetti dei gruppi operativi PEI

Articolo 40 – Aiuti di importo limitato per le imprese che beneficiano dei progetti dei gruppi operativi PEI

Categorie di aiuti

Sezione 6

7 novembre 2022

Categorie di aiuti

Articolo 41 – Aiuti alla forestazione e all'imboschimento

Articolo 42 – Aiuti ai sistemi agroforestali

Articolo 43 – Aiuti per la prevenzione e il ripristino delle foreste danneggiate

Articolo 44 – Aiuti agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali

Articolo 45 – Aiuti destinati a compensare gli svantaggi territoriali specifici derivanti da determinati requisiti obbligatori

Articolo 46 – Aiuti per servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta

Articolo 47 – Aiuti per lo scambio di conoscenze e le azioni di informazione nel settore forestale

Articolo 48 – Aiuti per servizi di consulenza nel settore forestale

Articolo 49 – Aiuti agli investimenti in infrastrutture connesse allo sviluppo, alla modernizzazione o all'adeguamento del settore forestale

Articolo 50 – Aiuti agli investimenti a favore di tecnologie forestali e della trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste

Articolo 51 – Conservazione delle risorse genetiche in silvicoltura

Articolo 52 – Aiuti all'avviamento di associazioni e organizzazioni di produttori nel settore forestale

Articolo 53 – Aiuti per la ricomposizione fondiaria dei terreni forestali

Articolo 54 – Aiuti alla cooperazione nel settore forestale

Categorie di aiuti

Sezione 7

7 novembre 2022

Categorie di aiuti

Articolo 55 – Aiuti per i servizi di base e per il rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali

Articolo 56 – Aiuti all'avviamento di imprese per attività extra-agricole nelle zone rurali

Articolo 57 – Aiuti per l'adesione degli agricoltori in attività ai regimi di qualità per il cotone e i prodotti alimentari

Articolo 58 – Aiuti per le azioni di informazione e di promozione a favore del cotone e dei prodotti alimentari tutelati da un regime di qualità

Articolo 59 – Aiuti alla cooperazione nelle zone rurali

Articolo 60 – Gli aiuti per i costi sostenuti dalle PMI che partecipano ai progetti CLLD

Articolo 61 – Aiuti di importo limitato per le PMI che beneficiano dei progetti CLLD

Allegati

ALLEGATO II

INFORMAZIONI RELATIVE AGLI AIUTI DI STATO ESENTI A NORMA DELLE CONDIZIONI PREVISTE DAL PRESENTE REGOLAMENTO DI CUI ALL'ARTICOLO 9, PARAGRAFO 1

ALLEGATO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PUBBLICAZIONE DELLE INFORMAZIONI A NORMA DELL'ARTICOLO 9, PARAGRAFO 2

Grazie per l'attenzione!



Contatti:

www.euroconsulting.be

tinelli@euroconsulting.be / ciarliero@euroconsulting.be

7 novembre 2022